



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 273 del 29 aprile 2026

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

CON DELIBERAZIONE N. 278
DEL 28 APRILE 2026

***DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONI PER
PUBBLICA UTILITÀ STRUMENTALI ALLE MATERIE DI COMPETENZA
REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14
(ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO)
E SUCCESSIVE MODIFICHE***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VI – IV – I – V – VIII – X

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 28 APRILE 2026)

L'anno duemilaventisei, il giorno di martedì ventotto del mese di aprile, alle ore 16.12 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 16.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) MASELLI MASSIMILIANO	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) PALAZZO ELENA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) REGIMENTI LUISA	“
4) CALVI ALESSANDRO	“	10) RIGHINI GIANCARLO	“
5) CIACCIARELLI PASQUALE	“	11) RINALDI MANUELA	“
6) GHERA FABRIZIO	“		

Sono presenti: *gli Assessori Calvi, Ciacciarelli, Ghera, Palazzo, Righini e Rinaldi.*

E' collegata in videoconferenza: *l'Assessore Regimenti.*

Sono assenti: *il Presidente, la Vicepresidente e gli Assessori Baldassarre e Maselli.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 278

OGGETTO: adozione della proposta di legge regionale concernente *“Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità strumentali alle materie di competenza regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”*

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”* e successive modifiche;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 concernente *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”* e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”* e successive modifiche”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”*;

VISTA la legge regionale 31.12.2025, n. 20 relativa a *“Legge di stabilità regionale 2026”*;

VISTA la legge regionale 31.12.2025, n. 21 relativa a *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30.12.2025, n. 1349 *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento», ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;*

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 30.12.2025, n. 1350 *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Bilancio finanziario gestionale», ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 20, concernente *«Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del*

Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”;

VISTO il regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 477 del 26 giugno 2025 con cui è stato conferito all’ing. Luca Marta, dirigente regionale, l’incarico di Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture;

VISTO l’Atto di Organizzazione della Direzione Personale Enti Locali e Sicurezza n. G05108 del 30 aprile 2024, con cui è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area "Affari generali e supporto al Comitato Lavori Pubblici" della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica" alla dott.ssa Anna Ambrosio;

VISTO l’Atto di Organizzazione della Direzione regionale Lavori Pubblici e infrastrutture, n. G08386 del 02 luglio 2025, “Organizzazione della Direzione regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture”;

RITENUTO necessario predisporre ed adottare una legislazione regionale organica in materia di espropriazione per pubblica utilità, in armonia con la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, in conformità con le disposizioni contenute nel titolo V, della parte II della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia e dei principi generali di cui al d.P.R. 327/2001 e successive modifiche;

RITENUTO di procedere alla redazione di una proposta di legge regionale in materia di espropriazioni per pubblica utilità strumentali alle materie di competenza regionale, in particolare, al fine di:

- a) introdurre una disciplina della materia che configuri uno strumento applicativo delle disposizioni normative fondamentali del testo unico d.P.R.327/2001 e successive modifiche;
- b) rivolgersi, nell’ottica della semplificazione dei procedimenti amministrativi, in particolare, agli operatori delle amministrazioni e degli enti che devono realizzare opere di pubblica utilità;
- c) tenere conto degli aggiornamenti necessari a seguito delle recentissime modifiche introdotte dal nuovo codice dei contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78 recante delega al governo in materia di contratti pubblici);
- d) intervenire con le modifiche necessarie agli articoli della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 *“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del*

decentramento amministrativo” e successive modifiche, relativi alla disciplina per il funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri.

CONSIDERATO che con nota prot. 411583 del 28/04/2022 dell’Area Espropri Supporto Giuridico Comitato Lavori Pubblici della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo è stato costituito un gruppo di lavoro, interno alla Direzione, per la predisposizione della proposta di legge in oggetto;

CONSIDERATO che, come previsto dall’articolo 65, comma 5bis del Regolamento n. 1/2002 e successive modifiche, la Direzione Lavori Pubblici e Infrastrutture, in raccordo con l’Ufficio Legislativo, ha redatto la presente proposta di legge:

VISTA la nota protocollo n. 339556 del 30/03/2026 con la quale l’Area Affari generali e Supporto al Comitato Lavori Pubblici, a seguito delle varie interlocuzioni con l’Ufficio Legislativo, ha trasmesso a quest’ultimo la bozza della proposta di legge in oggetto, affinché venisse effettuato il coordinamento formale e sostanziale del testo elaborato, ai sensi dell’articolo 71terdecies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

VISTA la nota protocollo n. 339882 del 30/03/2026 con la quale l’Area Affari generali e Supporto al Comitato Lavori Pubblici ha trasmesso la bozza della proposta di legge in oggetto alla Direzione Ragioneria Generale affinché quest’ultima procedesse con le verifiche e le valutazioni necessarie per l’elaborazione della norma finanziaria e della relazione tecnica, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 della legge regionale n. 11/2020;

VISTA la nota protocollo n. 348752 del 31/03/26, con la quale la Direzione Ragioneria Generale ha trasmesso alla Direzione Lavori Pubblici e Infrastrutture e all’Ufficio Legislativo la Relazione Tecnica e la disposizione finanziaria predisposta;

VISTA la nota protocollo n. 382058 del 10/04/26, con la quale l’Ufficio Legislativo ha comunicato che, ai sensi dell’articolo 71terdecies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, era stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale della proposta di legge regionale concernente: *“Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità strumentali alle materie di competenza regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”;*

VISTA l’allegata proposta di legge regionale recante: *“Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità strumentali alle materie di competenza regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”* composta di n. 27 articoli;

RITENUTO pertanto di adottare la proposta di legge regionale concernente *“Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità strumentali alle materie di competenza regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale*

e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”, composta di n. 27 articoli che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ATTESO che con la proposta di legge regionale in oggetto si confermano gli oneri già previsti a carico del bilancio regionale per il funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri;

VISTE la relazione illustrativa a firma dell’Assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale Ragioneria Generale, unite alla presente proposta di legge;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate

di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio regionale, l’unità proposta di legge regionale concernente *“Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità strumentali alle materie di competenza regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”*, che consta di n. 27 articoli, corredata della relazione illustrativa a firma dell'Assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale Ragioneria Generale, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
CONCERNENTE:**

“Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità strumentali alle materie di competenza regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”

SOMMARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Oggetto e finalità)*

Art. 2 *(Ambito di applicazione)*

Art. 3 *(Autorità esproprianti)*

Art. 4 *(Ruolo della Regione)*

Art. 5 *(Deleghe per opere di competenza regionale)*

CAPO II

VINCOLI PREORDINATI ALL'ESPROPRIAZIONE

Art. 6 *(Vincoli derivanti da piani urbanistici)*

Art. 7 *(Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali)*

Art. 8 *(Misure di semplificazione per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per alcune categorie di opere)*

Art. 9 *(Disposizioni sull'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica)*

CAPO III

PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE E DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ

Art. 10 *(Partecipazione degli interessati)*

Art. 11 *(Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità)*

Art. 12 *(Procedure d'urgenza per l'espropriazione o l'occupazione anticipata preordinata all'espropriazione)*

Art. 13 *(Cessione volontaria dei beni immobili)*

Art. 14 *(Procedura per l'espropriazione delle infrastrutture lineari energetiche)*

Art. 15 *(Indennità aggiuntive)*

Art. 16 *(Pagamento delle indennità)*

CAPO IV

RETROCESSIONE

Art. 17 *(Retrocessione totale)*

Art. 18 *(Retrocessione parziale)*

Art. 19 *(Determinazione del corrispettivo per la retrocessione totale e parziale)*

CAPO V

COMMISSIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DEFINITIVE E DEL VALORE AGRICOLO MEDIO

Art. 20 *(Istituzione e composizione delle Commissioni per la determinazione delle indennità definitive e del valore agricolo medio)*

Art. 21 *(Durata in carica e decadenza dei componenti delle Commissioni per la determinazione delle indennità definitive e del valore agricolo medio)*

Art. 22 *(Competenze e modalità di funzionamento delle Commissioni per la determinazione delle indennità definitive e del valore agricolo medio)*

Art. 23 *(Finanziamento delle Commissioni per la determinazione delle indennità definitive e del valore agricolo medio)*

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 *(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche)*

Art. 25 *(Abrogazioni)*

Art. 26 *(Disposizioni finanziarie)*

Art. 27 *(Entrata in vigore)*

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge persegue l'obiettivo di adottare una legislazione organica in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di competenza regionale, in conformità con le disposizioni contenute nel Titolo V, Parte II, della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia e dei principi generali, previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
 - a) alle procedure espropriative realizzate da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, al fine di acquisire beni immobili o diritti relativi a beni immobili, per l'esecuzione, nel territorio regionale, di opere e interventi pubblici o di pubblica utilità;
 - b) alla costituzione di servitù coattive su beni immobili, per motivi di pubblica utilità.

Art. 3
(Autorità esproprianti)

1. Sono autorità esproprianti la Regione, le province, la Città metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale, i comuni, le unioni di comuni montani, i consorzi di bonifica, i consorzi per lo sviluppo industriale ed economico, le agenzie regionali previste nell'articolo 54 della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche, e ogni altro soggetto competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, titolare del potere espropriativo, per la realizzazione delle opere di rispettiva competenza.

2. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, che ha anche il ruolo di autorità espropriante, come previsto nel comma 1, provvede all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo necessari, fatta salva la possibilità di delega o attribuzione, prevista nei commi 3 e 4.

3. La Regione può delegare, previa intesa, alle province, alla Città metropolitana di Roma Capitale, a Roma Capitale, ai comuni, alle unioni di comuni montani e ai soggetti privati, come previsto nell'articolo 5, con provvedimento adeguatamente motivato, i poteri espropriativi per la realizzazione di singole opere di competenza regionale di cui beneficino direttamente le comunità locali.

4. Le amministrazioni pubbliche, che affidano alle società costituite e partecipate dagli enti previsti nel comma 1, ai concessionari e ai contraenti generali la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di competenza della Regione o la gestione di servizi pubblici, possono attribuire o delegare loro, in tutto o in parte, il ruolo di autorità espropriante, come previsto nell'articolo 6, comma 8, del d.p.r. 327/2001 e dagli articoli 197, comma 8 e 204, comma 4, del decreto legislativo marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e successive modifiche.

5. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, l'autorità espropriante è l'ente pubblico che emana il provvedimento con il quale è disposta la dichiarazione di pubblica utilità.

6. Gli oneri amministrativi per le notifiche, le comunicazioni e le pubblicazioni procedurali, le spese di registrazione, di trascrizione nei registri immobiliari e di voltura catastale dei decreti di esproprio e di costituzione di servitù sostenuti dall'autorità espropriante, sono a carico del beneficiario, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.

7. Le province, la Città metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale, i comuni e le unioni di comuni montani, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni, costituirsi in consorzio o in altra forma associativa prevista

dalla normativa statale o regionale.

8. Gli enti previsti nel comma 1, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici o consorzi esistenti tra enti pubblici.

9. Le autorità esproprianti trasmettono all'ufficio regionale competente gli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l'espropriazione.

Art. 4
(Ruolo della Regione)

1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento sull'esercizio delle funzioni amministrative in ordine alle espropriazioni strumentali nelle materie di propria competenza, al fine di una gestione omogenea e unitaria dei relativi procedimenti amministrativi.

2. La Regione in particolare:

- a) favorisce e incentiva la costituzione di uffici intercomunali per la gestione delle funzioni;
- b) adotta atti di indirizzo, direttive e svolge attività di consulenza, con l'obiettivo, in particolare, di rendere omogenea l'azione amministrativa;
- c) individua, con apposito decreto del Presidente della Regione, come previsto nell'articolo 14, comma 2 del d.p.r. 327/2001, l'ufficio competente alla tenuta e agli aggiornamenti degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle amministrazioni che li hanno adottati, e al ricevimento delle comunicazioni relative alle procedure espropriative, previste nell'articolo 14, comma 3, del d.p.r. 327/2001;
- d) stabilisce le modalità di pubblicazione degli atti sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR) e sul sito istituzionale della Regione.

Art. 5

(Deleghe per opere di competenza regionale)

1. La Regione può, previa intesa, delegare alle province, alla Città metropolitana di Roma Capitale, a Roma Capitale, ai comuni, alle unioni di comuni montani e a soggetti privati, come previsto dalla normativa vigente in materia, le funzioni di autorità espropriante relativamente a opere pubbliche o a opere private dichiarate di pubblica utilità di competenza della regione stessa.

2. I provvedimenti relativi alle procedure espropriative, espletate nell'ambito della delega prevista nel comma 1, sono trasmessi alla Regione per l'aggiornamento dei relativi elenchi e per le pubblicazioni previste nell'articolo 4, comma 2, lettera d).

3. Gli enti previsti nel comma 1 esercitano le funzioni delegate di autorità espropriante attraverso l'ufficio per le espropriazioni, istituito presso l'ente oppure presso altri enti tramite la convenzione prevista nell'articolo 3, comma 8.

4. La struttura regionale competente, rispetto all'esercizio delle funzioni delegate, in caso di inerzia nel compimento di un atto spettante agli enti delegati previsti nel comma 1, assegna all'ente delegato un termine, comunque non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni, per provvedere nel merito.

5. La struttura regionale competente, trascorso inutilmente il termine previsto nel comma 4, provvede alla revoca della delega prevista nel comma 1 e adotta i provvedimenti necessari al completamento della procedura espropriativa.

CAPO II

VINCOLI PREORDINATI ALL'ESPROPRIAZIONE

Art. 6

(Vincoli derivanti da piani urbanistici)

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio, come previsto nell'articolo 9, comma 1 del d.p.r. 327/2001, quando diviene efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale o del piano attuativo, comunque denominato, o di una variante ai medesimi piani, che prevedono l'opera pubblica o di pubblica utilità.

2. L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è condizione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare; nel caso in cui non sia stato precedentemente apposto il vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità diviene efficace al momento di tale apposizione.

3. La mancata approvazione del piano attuativo, secondo le procedure semplificate disciplinate negli articoli 1, 1 bis e 4 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche, comporta la decadenza del vincolo preordinato all'esproprio previsto nel comma 1.

4. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata prevista nell'articolo 9, comma 2 del d.p.r. 327/2001.

5. Il vincolo preordinato all'esproprio decade se, entro il termine previsto nel comma 4, non è dichiarata la pubblica utilità. In tal caso, trova applicazione la normativa vigente per le zone prive di destinazione urbanistica.

Art. 7

(Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali)

1. Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può essere apposto, dandone espressamente atto, su iniziativa dell'amministrazione competente ad approvare il progetto o del soggetto legittimato, mediante, in particolare:

- a) l'accordo di programma, previsto nell'articolo 10, comma 1, del d.p.r. 327/2001;
- b) l'intesa, prevista nell'articolo 10, comma 1, del d.p.r. 327/2001;
- c) la conferenza di servizi decisoria, prevista nell'articolo 38, comma 3, del d.lgs. 36/2023;
- d) il provvedimento autorizzatorio unico regionale, previsto nell'articolo 27 bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche;
- e) l'atto di approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito del servizio idrico integrato, previsto nell'articolo 158 bis, comma 2, del d.lgs. 152/2006;
- f) l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, prevista nell'articolo 208, comma 6, del d.lgs. 152/2006;
- g) l'autorizzazione regionale alla realizzazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, prevista nell'articolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006;
- h) la procedura prevista nell'articolo 19, del d.p.r. 327/2001;
- i) ogni altro atto, anche di natura programmatica che, in base alla legislazione vigente, comporti dichiarazione di pubblica utilità.

2. Le varianti, previste nell'articolo 12, comma 2, del d.p.r. 327/2001, che non comportano variazioni di tracciato lineare dell'opera al di fuori delle zone di rispetto previste nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e successive modifiche, e nel decreto interministeriale 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765), non richiedono una nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Art. 8

(Misure di semplificazione per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per alcune categorie di opere)

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, in deroga alle ordinarie procedure di pianificazione urbanistica, l'approvazione del progetto costituisce variante automatica agli strumenti urbanistici vigenti per la realizzazione delle seguenti opere pubbliche o di pubblica utilità:

a) opere di difesa del suolo, di consolidamento e di sistemazione idrogeologica degli abitati o dei siti finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità, previste nell'articolo 140, del d.lgs. 36/2023;

b) opere pubbliche ricadenti nelle zone di rispetto previste nel d.p.r. n. 753/1980;

c) opere di difesa del suolo da realizzare nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, perimetrate secondo quanto previsto nel decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania) e successive modifiche, nelle fasce fluviali e nelle aree interessate da dissesto idraulico o idrogeologico, perimetrate negli strumenti di pianificazione comunale, sovracomunale o di bacino;

d) opere di bonifica da realizzare entro i limiti previsti nell'articolo 96, comma 1, lettera f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e successive modifiche e nell'articolo 133, comma 1, lettera a) del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi 22 marzo 1900 e 7 luglio 1902, nn. 195 e 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e successive modifiche.

2. In attuazione del comma 1, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è disposta dal provvedimento che approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera.

Art. 9

(Disposizioni sull'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica)

1. Per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera da realizzare, nel caso sia necessario l'accesso ai fondi per le operazioni planimetriche e per ogni altro rilievo o saggio, propedeutico alla redazione del progetto, nonché per le ricerche archeologiche, per le operazioni di bonifica da ordigni bellici e dei siti inquinati, si applicano le disposizioni previste nell'articolo 15, del d.p.r. 327/2001.

2. Le procedure propedeutiche all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di un'opera pubblica o di pubblica utilità sono disciplinate dalle disposizioni previste nell'articolo 16, del d.p.r. 327/2001.

3. La comunicazione al proprietario relativa all'efficacia dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è prevista nell'articolo 17, comma 2, del d.p.r. 327/2001.

CAPO III

PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE E DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ

Art. 10

(Partecipazione degli interessati)

1. Per la partecipazione dei proprietari dei beni immobili e degli altri soggetti interessati al procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e al procedimento per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera da realizzare, si applicano le disposizioni previste negli articoli 11 e 16, del d.p.r. 327/2001.

2. Ai fini della comunicazione dell'avvio dei procedimenti, nel caso si proceda mediante conferenza di servizi decisoria prevista nell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, la comunicazione dell'avvio della conferenza di servizi sostituisce la comunicazione dell'avvio del procedimento, come previsto nell'articolo 38, comma 10, del d.lgs. 36/2023.

3. L'amministrazione che indice la conferenza di servizi comunica ai proprietari dei beni immobili e agli altri soggetti interessati che hanno facoltà di presentare osservazioni.

4. Alla conferenza di servizi indetta per le finalità indicate nella presente legge, partecipano i rappresentanti degli enti e delle amministrazioni convocati, i quali intervengono muniti di poteri decisori.

5. Ai fini della partecipazione ai procedimenti amministrativi previsti nel comma 1, i proprietari dei beni immobili oggetto delle procedure espropriative e gli altri soggetti interessati possono avvalersi, per le comunicazioni, della posta elettronica certificata e della firma digitale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 11

(Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità)

1. La dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare può essere disposta, oltre che dagli atti previsti nell'articolo 12, comma 1, del d.p.r. 327/2001, anche dagli atti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, previsti negli articoli 6 e 7, se, con i medesimi atti, si provvede all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, secondo la vigente normativa.

2. Gli atti previsti nel comma 1, che comportano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, sono pubblicati sul BUR e sul sito istituzionale della Regione e sono comunicati ai proprietari degli immobili interessati dall'intervento.

Art. 12

(Procedure d'urgenza per l'espropriazione o l'occupazione anticipata preordinata all'espropriazione)

1. L'espropriazione o l'occupazione anticipata preordinata all'espropriazione di immobili, se l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza e in relazione alla particolare natura e finalità delle opere, può essere disposta, contestualmente alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria, applicando le disposizioni previste, rispettivamente, negli articoli 22 e 22 bis del d.p.r. 327/2001.

2. Il decreto di esproprio o il decreto di occupazione anticipata preordinata all'espropriazione di immobili, secondo le procedure previste nel comma 1, sono emanati, in particolare, nei seguenti casi:

- a) realizzazione degli interventi previsti nella legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e successive modifiche;
- b) realizzazione delle categorie di opere previste nell'articolo 8, comma 1;
- c) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria;
- d) realizzazione di opere afferenti servizi a rete d'interesse pubblico in materia di telecomunicazioni, acque ed energia.

Art. 13

(Cessione volontaria dei beni immobili)

1. In caso di cessione volontaria dei beni immobili, prevista nell'articolo 20, comma 9, del d.p.r. 327/2001, il corrispettivo della cessione è costituito dall'indennità accettata o concordata, determinata secondo il criterio del valore venale dell'immobile.

2. L'accordo di cessione volontaria dell'immobile si perfeziona con la stipula di un atto in forma idonea per la trascrizione nei registri immobiliari, entro il termine utile per l'adozione del decreto di esproprio.

3. Il proprietario dell'immobile e l'autorità espropriante, in alternativa alla stipula dell'atto di cessione volontaria, possono convenire, come previsto nell'articolo 20, comma 11, del d.p.r. 327/2001, mediante apposito verbale di accordo, l'adozione del decreto di esproprio, previo pagamento integrale dell'indennità concordata.

4. L'autorità espropriante, effettuato il pagamento dell'indennità prevista dal verbale di accordo, secondo quanto stabilito nel comma 3, oppure, ordinato il deposito dell'indennità condivisa, come previsto nell'articolo 20, comma 12, del d.p.r. 327/2001, emana il decreto di esproprio, che dà atto e recepisce espressamente l'accordo intervenuto.

Art. 14

(Procedura per l'espropriazione delle infrastrutture lineari energetiche)

1. La Regione, come previsto nell'articolo 52 quater, del d.p.r. 327/2001, con il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche, non facenti parte delle reti energetiche nazionali, dispone espressamente il vincolo preordinato all'esproprio previsto nel Capo II, del d.p.r. 327/2001.

2. La Regione, per le infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale, delega, con il provvedimento previsto nel comma 1, le funzioni di autorità espropriante alle province, alla Città metropolitana di Roma Capitale, a Roma Capitale, ai comuni capoluogo di provincia o al soggetto promotore dell'espropriazione.

3. La Regione, nel caso di inerzia degli enti delegati previsti nel comma 2, esercita il potere sostitutivo, secondo quanto previsto nell'articolo 52 sexies, comma 3, del d.p.r. 327/2001.

Art. 15

(Indennità aggiuntive)

1. Il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva in favore del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, prevista nell'articolo 40, comma 4, del d.p.r. 327/2001, è subordinata alla presentazione da parte dell'avente diritto, successivamente all'immissione in possesso nel fondo in esecuzione del decreto di esproprio o del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione o della cessione volontaria, di un'apposita istanza diretta all'autorità espropriante, recante l'attestazione del possesso dei requisiti per la spettanza dell'indennità, con allegata la certificazione regionale attestante la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, vigente alla data di immissione in possesso del fondo.

2. Il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva in favore del fittavolo, del mezzadro e del partecipante, che coltivi direttamente il fondo espropriato, prevista nell'articolo 42, del d.p.r. 327/2001, è subordinata alla presentazione da parte dell'avente diritto, successivamente all'immissione in possesso nel fondo, in esecuzione del decreto di esproprio o del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione o della cessione volontaria, di un'apposita istanza diretta all'autorità espropriante, recante l'attestazione del possesso dei requisiti per la spettanza dell'indennità, con allegata la certificazione regionale attestante la qualifica di coltivatore diretto, vigente alla data di immissione in possesso del fondo.

Art. 16

(Pagamento delle indennità)

1. L'autorità espropriante ordina, secondo quanto previsto nell'articolo 26, del d.p.r. 327/2001, il pagamento delle indennità accettate dagli aventi diritto e autorizza, ai sensi dell'articolo 28, del d.p.r. 327/2001, su istanza degli aventi diritto, il pagamento delle somme depositate a titolo di indennità, in presenza delle seguenti condizioni:

a) l'accertamento della proprietà dell'immobile, mediante ispezioni e visure telematiche dei registri immobiliari e catastali;

b) l'accertamento dell'assenza di trascrizioni o iscrizioni nei registri immobiliari di diritti o azioni giudiziali di terzi gravanti sull'immobile;

c) il rilascio da parte dell'avente diritto della dichiarazione di inesistenza di diritti di terzi gravanti sull'immobile;

d) l'assenza di opposizioni notificate al pagamento dell'indennità o di rivendicazioni dell'indennità da parte di terzi risultanti dagli atti in possesso dell'autorità espropriante e del promotore dell'espropriazione;

e) l'accordo espresso di tutti gli aventi diritto sulla distribuzione dell'indennità accettata o divenuta definitiva rispetto a tutti gli aventi diritto.

2. L'autorità espropriante, ai fini delle verifiche delle condizioni previste nel comma 1, lettere a) e b), procede in via ordinaria, d'ufficio, mediante ispezioni e visure dei registri immobiliari, tramite l'apposito portale informatico istituzionale dell'Agenzia delle Entrate. In caso di esito negativo, o non esaustivo, delle ispezioni e visure effettuate, l'autorità espropriante richiede agli istanti la documentazione dalla quale risulti la proprietà dell'immobile o il diverso diritto vantato e l'inesistenza di diritti o azioni di terzi.

3. L'autorità espropriante, ai fini della verifica delle condizioni previste nel comma 1, lettera d), acquisisce d'ufficio l'attestazione del promotore dell'espropriazione, prevista dall'articolo 28, comma 3, lettera b), del d.p.r. 327/2001. Il promotore dell'espropriazione rilascia l'attestazione o relaziona sulle eventuali condizioni ostative al pagamento dell'indennità, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta dell'autorità espropriante.

4. Il provvedimento che ordina il pagamento delle indennità accettate o autorizza il pagamento delle somme depositate, a titolo di indennità, è adottato su proposta del responsabile del procedimento ed è esecutivo.

5. Il pagamento delle indennità è disposto dall'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto nell'articolo 29, del d.p.r. 327/2001, su domanda delle parti interessate, se sul fondo espropriato sussistono diritti reali di terzi o sono state notificate opposizioni di terzi, oppure se gli

aventi diritto non si sono accordati sulla distribuzione dell'indennità.

CAPO IV
RETROCESSIONE

Art. 17

(Retrocessione totale)

1. Nei casi previsti dall'articolo 46, del d.p.r. 327/2001, l'espropriato presenta istanza per l'accertamento della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità all'autorità espropriante e, accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, può chiedere all'autorità espropriante e al soggetto beneficiario dell'espropriazione la retrocessione del bene espropriato e l'importo del corrispettivo da pagare per la retrocessione-

Art. 18

(Retrocessione parziale)

1. L'autorità che ha emesso il decreto di esproprio, nei casi previsti dall'articolo 47, comma,1 del d.p.r. 327/200, su istanza dell'espropriato e previa acquisizione delle valutazioni in merito del soggetto beneficiario dell'espropriazione, dichiara l'inservibilità del bene.

2. Il beneficiario dell'espropriazione comunica le valutazioni sull'inservibilità del bene e l'assenza di condizioni ostative alla retrocessione parziale entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'autorità procedente.

3. Il termine per la conclusione del procedimento per la dichiarazione di inservibilità, prevista nel comma 2, è di centottanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza presentata dall'espropriato.

Art. 19

(Determinazione del corrispettivo per la retrocessione totale e parziale)

1. La determinazione del corrispettivo della retrocessione totale o della retrocessione parziale, se non concordata dalle parti, è effettuata, come previsto nell'articolo 48, del d.p.r. 327/2001, su istanza della parte interessata, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di espropriazione e con riferimento alle caratteristiche e al valore del bene al momento della retrocessione.

CAPO V

COMMISSIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DEFINITIVE E DEL VALORE AGRICOLO MEDIO

Art. 20

(Istituzione e composizione delle Commissioni per la determinazione delle indennità definitive e del valore agricolo medio)

1. La Regione, come previsto nell'articolo 41, del d.p.r. 327/2001:

a) istituisce, in ogni provincia e nella Città metropolitana di Roma Capitale, le commissioni competenti per la determinazione delle indennità definitive di esproprio, di servitù e di occupazione, nonché per la determinazione del valore agricolo medio, di seguito denominate Commissioni provinciali espropri;

b) provvede alla nomina, con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, della legge statutaria n. 1/2004, dei componenti delle Commissioni provinciali espropri;

c) può disporre la formazione di sottocommissioni;

d) può nominare altri componenti in aggiunta a quelli previsti nel comma 2.

2. Le Commissioni provinciali espropri sono costituite con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, della legge statutaria n. 1/2004 e sono composte:

a) dal presidente della Città metropolitana di Roma Capitale o della provincia, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal dirigente dell'ufficio tecnico dell'Agenzia delle Entrate, competente per territorio e materia, o da un suo delegato;

c) dal dirigente del genio civile territorialmente competente, o da un suo delegato;

d) dal presidente dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) della rispettiva provincia, o da un suo delegato;

e) da due membri effettivi e da due supplenti esperti in materia di urbanistica ed edilizia nominati dalla Regione;

f) da tre membri effettivi e da due supplenti esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali del comparto agricolo maggiormente rappresentative.

3. I componenti supplenti, previsti nelle lettere e) e f), del comma 2, partecipano alle attività della Commissione provinciale espropri in assenza del titolare.

4. Per la Città metropolitana di Roma Capitale è istituita una sottocommissione della Commissione provinciale espropri, composta secondo quanto previsto nel comma 2.

Art. 21

*(Durata in carica e decadenza dei componenti delle Commissioni per la determinazione delle
indennità definitive e del valore agricolo medio)*

1. I componenti delle Commissioni provinciali espropri durano in carica fino al novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Presidente della Regione; l'incarico è prorogato fino all'effettiva sostituzione o conferma.

2. I componenti delle Commissioni provinciali espropri sono dichiarati decaduti e sostituiti con decreto del Presidente della Regione se non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della rispettiva Commissione provinciale espropri.

3. Il presidente della Commissione provinciale espropri è tenuto a trasmettere, tempestivamente, la comunicazione relativa alle assenze non giustificate, previste nel comma 2, alla struttura regionale competente in materia di espropri.

Art. 22

*(Competenze e modalità di funzionamento delle Commissioni per la determinazione delle
indennità definitive e del valore agricolo medio)*

1. Le Commissioni provinciali espropri determinano:

a) le indennità definitive di esproprio, di occupazione e di servitù:

- 1) entro il termine di novanta giorni dalla richiesta dell'autorità espropriante, salvo quanto previsto al numero 2);
- 2) entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell'autorità espropriante, nel caso di determinazione urgente dell'indennità provvisoria prevista nell'articolo 22, del d.p.r. 327/2001;

b) il corrispettivo della retrocessione nei procedimenti di retrocessione, previsti nell'articolo 48, del d.p.r. 327/2001, se non sia stato concordato dalle parti;

c) entro il 31 gennaio di ogni anno, il valore agricolo medio dei terreni agricoli, per le singole regioni agrarie e per tipo di coltura praticato, riferito al precedente anno solare.

2. Le province e la Città metropolitana di Roma Capitale supportano le attività di funzionamento delle Commissioni provinciali espropri e disciplinano con apposito regolamento, in particolare, le modalità di funzionamento delle relative commissioni, fermo restando che:

a) le deliberazioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti;

b) le deliberazioni concernenti le determinazioni dei valori agricoli medi e delle indennità relative ad aree non agricole prevedono, rispettivamente, la partecipazione di almeno uno degli esperti in agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia.

3. Le province e la Città metropolitana di Roma Capitale provvedono, inoltre, a individuare la sede della Commissione provinciale espropri e a curare la costituzione della segreteria e l'assegnazione del personale necessario.

4. Le determinazioni adottate dalle Commissioni provinciali espropri, in materia di indennità definitive, sono depositate presso l'autorità espropriante che provvede a notificarle ai proprietari degli immobili.

5. Le deliberazioni adottate dalle Commissioni provinciali espropri, recanti le determinazioni delle indennità definitive o le determinazioni dei valori agricoli medi, sono pubblicate sul BUR.

Art. 23

*(Finanziamento delle Commissioni per la determinazione delle indennità definitive e del valore
agricolo medio)*

1. La Regione contribuisce alle spese di funzionamento delle Commissioni provinciali espropri con apposito stanziamento definito con legge di bilancio e vi provvede con la corresponsione annuale di un fondo da ripartire tra tutte le province e la Città metropolitana di Roma Capitale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche)

1. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 93, è sostituita dalla seguente:
“f) l’istituzione e la nomina delle Commissioni provinciali espropri.”;
- b) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 94, è sostituita dalla seguente:
“e) le attività e le modalità di funzionamento delle Commissioni provinciali espropri.”.

Art. 25

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

- a) legge regionale 4 dicembre 1989, n. 71 (Norme sul funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione e di occupazione) e successive modifiche;
- b) l'articolo 63, della legge regionale 12 agosto 2021, n.14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali) e successive modifiche.

Art. 26

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri concernenti il finanziamento regionale delle spese relative al funzionamento delle Commissioni provinciali espropri, previsto ai sensi dell'articolo 23 e quantificato in euro 90.227,98, a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul bilancio regionale 2026-2028:

a) per l'anno 2026, nell'ambito delle risorse già stanziato nella voce di spesa iscritta nel programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", titolo 1 "Spese correnti" e destinate alle finalità predette;

b) per ciascuna annualità 2027 e 2028, mediante l'istituzione nel programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa obbligatoria denominata: "Fondo per le spese di funzionamento delle Commissioni provinciali espropri", il cui stanziamento è derivante dalla corrispondente riduzione della voce di spesa relativa all'autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 71/1989, iscritta nel programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", titolo 1 "Spese correnti".

Art. 27
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

“Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità strumentali alle materie di competenza regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”

Nell’ambito dei poteri legislativi regionali l’espropriazione, oggetto della presente legge, non è stata considerata una vera e propria materia autonoma nel quadro del titolo V della Costituzione. In considerazione di ciò, tuttavia, la dottrina ha ritenuto che la disciplina espropriativa potesse essere considerata come un istituto “servente”, strumentale ad ogni interesse pubblico a cui risulti funzionale l’acquisizione di un bene. Pertanto, l’espropriazione è da riferire non soltanto all’urbanistica e ai lavori pubblici, nonostante siano questi due i settori quelli in cui ricadono la quasi totalità delle espropriazioni (che d’altra parte hanno origine proprio per la realizzazione di opere di pubblica utilità), ma, sia pure in via residuale, anche ad altre materie di competenza anche regionale, come l’agricoltura, le cave, il turismo ecc. L’espropriazione è un istituto “trasversale” che si concreta in una funzione “servente” e strumentale e dunque, la stessa non può che costituire oggetto di disciplina, rispettivamente, dello Stato e delle Regioni, nelle materie in cui tali enti hanno potestà legislativa esclusiva e per converso di disciplina concorrente nelle materie di competenza ripartita.

La presente proposta di legge persegue l’obiettivo di adottare una legislazione regionale organica in materia di espropriazione per pubblica utilità, in armonia con la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, in conformità con le disposizioni contenute nel titolo V, della parte II della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia e dei principi generali di cui al d.P.R. 327/2001 e successive modifiche.

È stata introdotta così una disciplina della materia in un’ottica applicativa delle disposizioni normative fondamentali del testo unico DPR 327/2001 e successive modifiche, rivolta, in particolare, agli operatori delle amministrazioni e degli enti che devono realizzare opere di pubblica utilità. Nella redazione della presente bozza di legge, si è, altresì, tenuto conto delle modifiche introdotte dal nuovo codice dei contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78 recante delega al governo in materia di contratti pubblici) per quanto riguarda i nuovi livelli di progettazione e le nuove disposizioni che impattano anche sulle procedure espropriative.

Il lavoro di redazione del testo normativo è stato complesso e laborioso, preceduto dall’esame comparativo delle altre legislazioni regionali in materia di espropriazione approvate negli ultimi anni, nonché

dello schema normativo adottato nell'ambito del gruppo di lavoro dedicato presso l'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA). Il lavoro ha seguito un'impostazione sistematica e coordinata delle disposizioni normative anche in conformità ai principi consolidati della giurisprudenza in materia.

Le principali finalità della presente legge hanno riguardato disposizioni rivolte in particolare:

- agli enti titolari del potere espropriativo ed ai soggetti competenti ad esercitare i poteri espropriativi per delega o per attribuzione conferita dai soggetti titolari;
- alla fase di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- alle fasi della procedura di espropriazione;
- alla procedura di retrocessione;
- alle Commissioni provinciali istituite dalla Regione, a sensi dell'articolo 41 del d.P.R. 327/2001 e successive modifiche, per la determinazione delle indennità definitive nell'ambito delle procedure espropriative e per la determinazione del valore agricolo medio per tipologia di coltura.

Successivamente, tale proposta di legge regionale è stata inserita tra le iniziative di semplificazione e reingegnerizzazione, sulle quali è stato attivato il supporto di esperti Pnrr. Pertanto, il testo è stato rivisto ed analizzato con i suddetti esperti ed in base a tale revisione sono state apportate piccole modifiche e/o integrazioni.

La proposta di legge in oggetto, come da relazione economico finanziaria della Ragioneria Regionale, comporta, per gli oneri concernenti il finanziamento regionale delle spese relative al funzionamento delle Commissioni provinciali espropri, previsto ai sensi dell'articolo 23, e già contemplati dalla precedente legge regionale n.71/1989, l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nell'ambito del programma all'interno del quale sono definiti gli importi dovuti nei confronti di ogni provincia e della Città metropolitana di Roma Capitale.

Pertanto, fino all'approvazione della nuova PL il capitolo U0000E51905 in essere, su cui attualmente sono allocate le risorse per il finanziamento regionale delle spese relative al funzionamento delle Commissioni provinciali espropri, continua ad operare per poi rimanere iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui.

La proposta di legge, così come definita a seguito dei lavori descritti, si compone di 6 CAPI come di seguito suddivisi:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (*Oggetto e finalità*)

Art. 2 (*Ambito di applicazione*)

Art. 3 *(Autorità esproprianti)*

Art. 4 *(Ruolo della Regione)*

Art. 5 *(Deleghe per opere di competenza regionale)*

CAPO II

VINCOLI PREORDINATI ALL'ESPROPRIAZIONE

Art. 6 *(Vincoli derivanti da piani urbanistici)*

Art. 7 *(Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali)*

Art. 8 *(Misure di semplificazione per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per alcune categorie di opere)*

Art. 9 *(Disposizioni sull'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica)*

CAPO III

PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE E DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ

Art. 10 *(Partecipazione degli interessati)*

Art. 11 *(Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità)*

Art. 12 *(Procedure d'urgenza per l'espropriazione o l'occupazione anticipata preordinata all'espropriazione)*

Art. 13 *(Cessione volontaria dei beni immobili)*

Art. 14 *(Procedura per l'espropriazione delle infrastrutture lineari energetiche)*

Art. 15 *(Indennità aggiuntive)*

Art. 16 *(Pagamento delle indennità)*

CAPO IV

RETROCESSIONE

Art. 17 *(Retrocessione totale)*

Art. 18 *(Retrocessione parziale)*

Art. 19 *(Determinazione del corrispettivo per la retrocessione totale e parziale)*

CAPO V

COMMISSIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DEFINITIVE E DEL VALORE AGRICOLO MEDIO

Art. 20 *(Istituzione e composizione delle Commissioni per la determinazione delle indennità definitive e del valore agricolo medio)*

Art. 21 *(Durata in carica e decadenza dei componenti delle Commissioni per la determinazione delle indennità definitive e del valore agricolo medio)*

Art. 22 *(Competenze e modalità di funzionamento delle Commissioni per la determinazione delle indennità definitive e del valore agricolo medio)*

Art. 23 *(Finanziamento delle Commissioni per la determinazione delle indennità definitive e*

del valore agricolo medio)

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 *(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche)*

Art. 25 *(Abrogazioni)*

Art. 26 *(Disposizioni finanziarie)*

Art. 27 *(Entrata in vigore)*

L'Assessore ai Lavori pubblici, Politiche di
ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture
Manuela Rinaldi

PL concernente: “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità strumentali alle materie di competenza regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*” e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La proposta di legge in oggetto, suddivisa in sei Capi e ventisette articoli, dispone in materia di espropriazioni per pubblica utilità strumentali alle materie di competenza regionale.

Le norme regionali previste operano in armonia con la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche e in conformità con le disposizioni contenute nel titolo V della Costituzione.

Nell’ambito del Capo I, recante disposizioni a carattere generale, sono individuate le autorità esproprianti (tra queste, la Regione, le province, la Città metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale, i comuni, le unioni di comuni montani, ecc.). La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento sull’esercizio delle funzioni amministrative in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, fermo restando che, previa intesa, le funzioni predette possono essere delegate ad altri soggetti (Città metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale, comuni, unioni di comuni montani e soggetti privati, come previsto dalla normativa vigente in materia). Questi ultimi, per l’esercizio delle funzioni, possono istituire un ufficio per le espropriazioni o usufruire, tramite convenzione, di ufficio istituito presso altri enti.

Il Capo II dispone in materia di vincoli preordinati all’espropriazione nel rispetto, in particolare, degli articoli 9 e 10 del d.p.r. n. 327/2001 nonché con riferimento all’approvazione del progetto definitivo dell’opera, ai sensi degli articoli da 15 a 17 del d.p.r. n. 327/2001. Il Capo III riguarda le procedure di espropriazione, con particolare riferimento agli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità, alle procedure d’urgenza per l’espropriazione o l’occupazione anticipata preordinata all’espropriazione, all’eventuale cessione volontaria dei beni immobili, alla procedura per l’espropriazione delle infrastrutture lineari energetiche, nonché reca disposizioni per il riconoscimento delle indennità aggiuntive e il pagamento delle indennità nei confronti degli aventi diritto.

Il Capo IV dispone in materia di retrocessione (totale, parziale e con riferimento alla determinazione del corrispettivo), mentre il Capo V è relativo alle Commissioni per la determinazione delle indennità definitive e del valore agricolo medio – Commissioni provinciali espropri – istituite ai sensi dell’articolo 41 del d.p.r. n. 327/2001 e costituite, ai sensi della legge statutaria, con apposito decreto del Presidente della Regione (le norme dispongono relativamente all’istituzione e alla composizione, alla durata in carica e alla decadenza dei componenti, alle competenze e alle modalità di funzionamento, al finanziamento delle stesse; per la Città metropolitana di Roma Capitale è prevista l’istituzione di una sottocommissione). Va evidenziato che le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le attività e le modalità di funzionamento delle commissioni sono svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell’articolo 94, comma 1, lett. e), della l.r. n. 14/1999.

Per la copertura delle spese di funzionamento delle commissioni, ai sensi dell’articolo 23 della PL, si prevede un finanziamento regionale, secondo quanto stabilito dalla norma finanziaria.

PL concernente: “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità strumentali alle materie di competenza regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

Infine, nell’ambito del Capo VI, è disposta l’abrogazione, in particolare, della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 71 (Norme sul funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione e di occupazione).

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

L’articolo 26 della PL dispone con riferimento ai nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, quantificati in euro 90.227,98, a decorrere dall’anno 2026. L’ammontare tiene conto di quanto stabilito con la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2002, n. 777, all’interno della quale sono definiti gli importi dovuti nei confronti di ogni provincia e della Città metropolitana di Roma Capitale, secondo la tabella che segue:

<i>provincia</i>	<i>importo annuale</i>
Frosinone	8.779,77
Latina	10.329,14
Rieti	10.329,14
Roma	47.878,51
Viterbo	12.911,42
<i>Totale</i>	<i>90.227,98</i>

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

I nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale sono a carattere continuativo e, ai sensi del comma 1 dell’articolo 38 del d.lgs n. 118/2011, sono quantificati in euro 90.227,98, a decorrere dall’anno 2026.

La copertura, tenuto conto dell’iter di adozione, esame ed approvazione della proposta di legge, distingue l’anno 2026 – per cui la spesa grava sulle risorse già stanziare nel bilancio regionale nell’ambito della voce di spesa di cui al programma 01 della missione 08, titolo 1 (capitolo U0000E51905), destinata alle finalità della proposta di legge sulla base della normativa ex l.r. n. 51/1989 – dalle annualità 2027 e 2028, per cui è stabilita l’istituzione di un’apposita voce di spesa obbligatoria da iscrivere sempre nel programma 01 della missione 08, titolo 1, con uno stanziamento – pari all’importo precedentemente indicato – derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse concernenti l’autorizzazione di spesa di cui alla l.r. n. 51/1989 (capitolo U0000E51905).

Il capitolo U0000E51905, al momento dell’adozione della PL in oggetto, presenta le necessarie disponibilità, nel rispetto dello stanziamento stabilito ai sensi della l.r. n. 21/2025.

PL concernente: “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità strumentali alle materie di competenza regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

➤ *Quadro di riepilogo*

Dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori a carico del bilancio regionale.

Tabella A

<i>ONERI</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>Totale 2026-2028</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 90.227,98	€ 90.227,98	€ 90.227,98	€ 270.683,94
<i>di cui parte corrente</i>	€ 90.227,98	€ 90.227,98	€ 90.227,98	€ 270.683,94
<i>di cui in c/cap.</i>	-	-	-	-

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>Totale 2026-2028</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 90.227,98	€ 90.227,98	€ 90.227,98	€ 270.683,94
<i>di cui parte corrente</i>	€ 90.227,98	€ 90.227,98	€ 90.227,98	€ 270.683,94
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	€ 90.227,98	-	-	€ 90.227,98
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	€ 90.227,98	€ 90.227,98	€ 180.455,96
Risorse statali/fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
<i>di cui in conto capitale</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Risorse statali/fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”

Dott. MARCO MARAFINI

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Manuela Rinaldi)